

REGOLAMENTO SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE (ID)

In un'ottica di Inclusione Sociale la scuola deve garantire il successo formativo di tutti che si attua *“attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita”* (art. 1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Tale impegno è rivolto anche a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti che incontrano la malattia in una fase qualsiasi della loro vita. A tal fine l'istituzione scolastica assicura, per alunni e studenti affetti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola, l'erogazione di servizi alternativi affinché gli stessi non interrompano il proprio corso di studi.

Il Ministero dell'Istruzione mette a disposizione due tipologie di servizi scolastici:

l'istruzione domiciliare (ID);

la scuola in ospedale (SIO).

“Tali percorsi scolastici sono validi a tutti gli effetti e mirano a realizzare piani didattici personalizzati e individualizzati secondo le specifiche esigenze, affinché sia garantita a tutti la possibilità reale di fruizione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, anche a domicilio o in luoghi di cura.” (Linee di Indirizzo nazionali SIO e ID).

La SIO si svolge in sezioni scolastiche dipendenti da istituzioni scolastiche statali, il cui funzionamento è autorizzato all'interno dell'ospedale sulla base di apposite convenzioni. La SIO viene di norma garantita da appositi docenti che prestano servizio presso le sedi di sezioni ospedaliere, in raccordo con gli insegnanti della scuola di appartenenza. La valutazione è normata dall'art. 22 del D.Lgs. 62/2017.

ISTRUZIONE DOMICILIARE

L'attivazione del servizio ID garantisce il diritto/dovere dell'apprendimento solo in presenza di gravi patologie che impediscono all'alunna/alunno la frequenza scolastica per un periodo superiore di 30 (trenta) giorni, anche non continuativi.

L'impedimento alla frequenza (patologia e periodo) deve essere oggetto di *“idonea e dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l'alunno è stato ricoverato o da un medico di struttura pubblica”*.

1) Procedura di comunicazione:

- La scuola deve ricevere dalla famiglia o dall'ospedale la certificazione sanitaria compilando preferibilmente il modello S;
- la famiglia dell'alunno/a deve dichiarare la disponibilità a ricevere l'ID attraverso la compilazione del modello G; (I modelli sono scaricabili a link: www.hshlombardia.it)
- in seguito i due modelli saranno scansionati ed inviati alla scuola Polo (hshlombardia@pec.it) che, a seguito di comunicazione scritta a riscontro con eventuali indicazioni, contatterà l'Istituto assegnando un numero al progetto da attivare.

Si sottolinea:

- **che tutti i periodi di attività svolti in ID concorrono alla validità dell'anno scolastico (D.P.R. 22 giugno 2009 n.122; D. Lgs. 66/2017, art.16; D. Lgs 62/2017, art.22);**
- **che la durata del progetto di ID corrisponde al periodo temporale indicato nel certificato.**

2) Procedura di attivazione:

- Il DS dopo aver ricevuto dalla famiglia e/o ospedale le informazioni necessarie, informa il CdC dell'alunno interessato (da considerarsi come BES) dell'attivazione del progetto di ID;
- si individua un referente di progetto;
- si predispose la bozza di un Piano Personalizzato di Apprendimento (PPA) individuando le discipline coinvolte, i saperi essenziali necessari per un rientro sereno dell'alunno/a nella classe o per l'accesso all'anno scolastico successivo, modalità e tempi di valutazione);
- in seguito il PPA viene condiviso e sottoscritto da alunno/studente-scuola-famiglia specialisti;
- il docente (del CdC o esterno) che si reca a casa dello studente riporta sul registro personale il monte ore complessivo individuato nel PdP, l'attività svolte con l'alunno e l'attestazione prove di verifica effettuate.

Si sottolinea che:

- **Le ore di Istruzione Domiciliare (ID) sono in rapporto 1:1;**
- **le ore sono frontali e sono a tutti gli effetti ore di lezione che soddisfano il monte ore previsto dalla normativa perché indicate nel PPA;**
- **qualora non tutte le materie possano essere oggetto di istruzione domiciliare, la scuola che ha preso in carico l'alunno prevede anche attività di insegnamento a distanza;**

- se il CdC lo ritiene opportuno, l'alunno/studente malato può collegarsi in DaD con la classe in momenti stabiliti dal docente;
- i progetti possono essere avviati durante tutto l'anno scolastico fino ad un mese prima del termine delle lezioni (per garantire almeno i 30 giorni di assenza);
- l'ID non deve essere per forza preceduta da ospedalizzazione;
- in caso di alunno con disabilità certificata ex lege 104/92 l'ID potrà essere garantita dal docente di sostegno assegnato in coerenza con il PEI;
- l'ID non può essere richiesta/attivata in caso di fragilità dell'alunno, né dei familiari;
- le attività di ID prevedono un monte ore massimo di 6/7 ore settimanali per la scuola secondaria di II grado.

3) Valutazione

La valutazione è effettuata ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 62/2017:

1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.

3. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

Allegato:

PPA (Piano personalizzato di Apprendimento – fonte: hshlombardia)

Riferimenti:

www.hshlombardia.it

<https://miur.gov.it/-/linee-di-indirizzo-nazionali-sulla-scuola-in-ospedale-e-l-istruzione-domiciliare>